



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24
CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E
NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PRE-
VISTO ai sensi del D.M. 616 DEL 10/08/2017**

*Emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2017, n. 979
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 23 novembre 2020, n. 824
Entrate in vigore il 9 dicembre 2020*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-
PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE
PREVISTO ai sensi del D.M. 616 DEL 10/08/2017**

INDICE

Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Istituzione e finalità.....	3
Art. 3 - Comitato di gestione (Co.GE.PFD).....	3
Art. 4 - Iscrizione al percorso e relativi costi.....	4
Art. 5 - Riconoscimenti e Certificazioni attività pregresse	5
Art. 6 - Organizzazione del percorso.....	5
Art. 7 - Norme finali e di Rinvio	6



Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a. per *Crediti* i Crediti formativi universitari o accademici (CFU);
 - b. per *settori disciplinari* i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 4 ottobre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249, e successive modificazioni, nonché i settori artistico-disciplinari di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, nn. 89 e 90 e 30 settembre 2009. nn. 125, 126, 127 e successive modificazioni;
 - c. per *corso di studio* si intende il corso di laurea o di laurea magistrale presso le Università, o il corso di diploma di primo o di secondo livello presso le istituzioni AFAM;
 - d. per *corsi di specializzazione* si intendono il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui al decreto n. 59/2017;
 - e. per *crediti curriculari* i crediti conseguiti da studenti universitari o AFAM corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell'interessato;
 - f. per *crediti aggiuntivi* si intendono i crediti conseguiti da studenti universitari o AFAM corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle del piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell'interessato;
 - g. per *crediti extra-curriculari* si intendono i crediti conseguiti a seguito di attività formative svolte dagli interessati presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad uno specifico corso di studio;
 - h. per *PFD* il Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, offerto dall'Università degli studi dell'Insubria;
 - i. per *Co.Ge. PFD* il Comitato di gestione del percorso PFD.

Art. 2 - Istituzione e finalità

1. L'Università degli Studi dell'Insubria istituisce e attiva il percorso formativo per l'acquisizione di 24 CFU (di seguito PFD) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 616 del 10/08/2017.
2. L'elenco delle attività formative è pubblicato sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata al PFD, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 commi 1b e 2b del decreto legislativo 59/2017, attraverso attività formative specifiche negli ambiti: a) pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e tecnologie didattiche. Le attività formative saranno attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A, B, e C del D.M. 616/2017. Il percorso ha durata annuale in coincidenza dell'anno accademico.

Art. 3 - Comitato di gestione (Co.GE.PFD)

1. Presso l'Ateneo è istituito, con Decreto Rettorale, il Comitato di Gestione del percorso formativo (Co.Ge.PFD) coordinato da un Docente Responsabile del PFD.
2. I compiti del Co.Ge.PFD sono i seguenti:
 - a. definire il percorso e individuare i docenti responsabili delle attività formative;



- b. valutare le istanze di riconoscimento dei crediti già acquisiti in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017 ed in particolare alla coerenza con gli obiettivi formativi contenuti negli allegati A e B del decreto;
- c. adottare quanto di pertinenza per l'attuazione del PFD.

Art. 4 - Iscrizione al percorso e relativi costi

1. Le iscrizioni al PFD saranno possibili secondo il calendario e le modalità proposte ogni anno accademico.
2. Possono iscriversi: Laureati presso l'Ateneo o altri Atenei e i Diplomatici AFAM; Dottori di Ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l'Ateneo o altro Ateneo; Assegnisti di ricerca previa autorizzazione del proprio Responsabile; Studenti dell'Ateneo con la possibilità di aggiungere un semestre alla durata normale qualora i CFU siano aggiuntivi; Studenti iscritti presso altri Atenei che non erogano i 24 CFU, per i quali non si applica il divieto di cui all'art. 8 del Regolamento di Ateneo per gli studenti e i CFU siano aggiuntivi rispetto al piano di studio; Dottorandi presso l'Ateneo per i quali non si applica il divieto di cui all'art. 8 del Regolamento di Ateneo per gli studenti e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti; Dottorandi presso altri Atenei che non erogano i 24 CFU; Dottorandi presso altri atenei che erogano i 24 CFU previa autorizzazione del Collegio Docenti; Specializzandi presso l'Ateneo, per i quali non si applica il divieto di cui al citato art. 8 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti e previa autorizzazione del Coordinatore o Direttore della Scuola, e Specializzandi presso altri Atenei in caso di apposita Convenzione.
3. Il percorso formativo sarà erogato per un costo massimo totale di 500,00 euro, proporzionalmente ridotto in base all'ISEE. Per maggiori informazioni sull'applicazione dell'ISEE per il calcolo del contributo consultare il sito web alla pagina relativa alla [contribuzione studentesca](#). La riduzione del costo massimo totale avverrà anche in base al numero di CFU da acquisire. È in ogni caso previsto il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro per la domanda di iscrizione che andrà versata secondo la scadenza deliberata annualmente dal Comitato di gestione e pubblicata sulla pagina web del Corso; oltre tale data l'iscrizione non verrà accettata e l'importo eventualmente versato non potrà essere rimborsato. La seconda rata va pagata entro la data pubblicata sulla pagina web del Corso; per i pagamenti effettuati oltre tale data verrà applicata una mora di 50 Euro. La dichiarazione ISEE va presentata come indicato nella pagina web. In caso di mancata presentazione, come seconda rata sarà applicato il costo massimo ricalcolato per il numero di crediti da acquisire.
4. Sono esonerati dal pagamento del costo di iscrizione, indipendentemente dall'ISEE e oltre agli esoneri previsti in base all'ISEE:
 - a. gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico dell'Università degli studi dell'Insubria nel caso di CFU aggiuntivi. La durata del Corso di Studio frequentato viene aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione normale di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio;
 - b. i Dottorandi di Ricerca dell'Ateneo che abbiano effettuato o rinnovato l'iscrizione al momento dell'immatricolazione al percorso;
 - c. gli Assegnisti di Ricerca dell'Ateneo con contratto al momento dell'immatricolazione al percorso;
 - d. gli Specializzandi presso Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi dell'Insubria che abbiano effettuato o rinnovato l'iscrizione all'ultimo anno accademico di attivazione;
 - e. i borsisti per attività di ricerca con borsa in corso o da avviare di durata di almeno 6 mesi.



f. i partecipanti al Master FILIS.

Art. 5 - Riconoscimenti e Certificazioni attività pregresse

1. La richiesta di riconoscimento di crediti già acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici o quelli relativi a singoli esami extracurriculari potrà essere presentata nello stesso periodo in cui sono aperte le iscrizioni al percorso, secondo le modalità pubblicate sulla pagina web del Corso. Non saranno accettate richieste di riconoscimento, oltre il termine di iscrizione. Il richiedente dovrà allegare una descrizione rilasciata dall'Ateneo, o un'autocertificazione, da cui risulti che ha conseguito i CFU/CFA e che includa l'indicazione dell'Istituzione nella quale sono stati acquisiti, se sono stati acquisiti in forma telematica, il SSD (Settore Scientifico Disciplinare), il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU, la votazione riportata, la data di conseguimento.
2. Per coloro che, avendo presentato la domanda di riconoscimento entro i termini, dovessero integrare la documentazione a supporto, il termine ultimo per la consegna della documentazione è indicato nella pagina web del Corso. Nella stessa pagina verrà indicato l'eventuale periodo di riapertura delle domande di riconoscimento crediti con la relativa penale. La documentazione incompleta determinerà la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento e il relativo contributo non verrà rimborsato.
3. Possono essere certificate e riconosciute attività se acquisite in CFU/CFA corrispondenti ai 6 CFU di ciascuna attività formativa annualmente in offerta e per massimo 12 CFU acquisiti in modalità telematica. A seguito del riconoscimento il richiedente dovrà acquisire gli ulteriori CFU secondo quanto riportato nel D.M. 616/2017 rispetto agli ambiti e agli obiettivi formativi.
4. La valutazione dei crediti pregressi presso l'Ateneo o presso altri Atenei spetta al Co.Ge.PFD che valuterà la coerenza per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. 616/2017, anche tenendo conto dell'obsolescenza dei programmi. Il parere sarà espresso in tempo utile per l'inizio del semestre di erogazione delle attività da acquisire.
5. Per presentare la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi per il rilascio della dichiarazione che certifica, nel rispetto delle condizioni di cui al D.M. 616/2017, i CFU già maturati, nel periodo transitorio, saranno applicati i seguenti costi, oltre al pagamento della imposta di bollo:
 - a. 50,00 euro per richieste relative a CFU/CFA maturati presso Atenei diversi dall'Università degli Studi dell'Insubria; si precisa che non verrà avviata la pratica di riconoscimento fino a pagamento acquisito. In caso di mancato riconoscimento (totale o parziale) la quota non verrà rimborsata;
 - b. nessun costo per richieste relative a CFU maturati presso l'Università degli Studi dell'Insubria;
 - c. i Corsisti dovranno inoltre pagare quanto dovuto per l'iscrizione al PFD secondo quanto stabilito nell'art. 3 del presente Regolamento.
6. Gli studenti o laureati dell'Ateneo che intendano presentare richiesta di riconoscimento dei crediti pregressi devono:
 - a. produrre mediante autocertificazione le attività svolte, i SSD, i CFU e la votazione finale;
 - b. produrre gli obiettivi formativi e/o il programma del corso di cui si intende richiedere riconoscimento se non incluso nella tabella pubblicata sul sito.



Art. 6 - Organizzazione del percorso

1. Ogni attività formativa è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. Ogni CFU corrisponde a 6 ore di didattica frontale. Ogni attività formativa può prevedere una parte di formazione a distanza, comunque inferiore al 50% dei crediti dell'attività stessa.
2. Non è previsto l'obbligo di frequenza.
3. Ogni attività formativa prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi CFU. Per ogni attività formativa sono programmate prove di verifica del profitto secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il calendario delle lezioni e quello delle prove di verifica del profitto saranno pubblicati sulla pagina web del PFD.
4. Per ottenere la certificazione del raggiungimento dei previsti obiettivi formativi, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel PFD entro e non oltre la data deliberata annualmente dal comitato. Il corsista che non ottemperi a tale obbligo non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento delle competenze richieste, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali attività di cui ha superato la prevista prova finale.

Art. 7 - Norme finali e di Rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'apposita pagina del sito web istituzionale dell'Università.
3. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa nazionale di riferimento.
4. Le scadenze e le penali non esplicitamente indicate nel regolamento verranno deliberate annualmente dal comitato e pubblicate nella pagina web del percorso.